



COMUNE DI CAPACI

(Città Metropolitana di Palermo)

**POLIZIA MUNICIPALE -AREA III -
- STAZIONE APPALTANTE -**

DISCIPLINARE DI GARA

Procedura ad evidenza pubblica ai sensi dell'art.71 del d.lgs. 36/2023 per l'affidamento in via sperimentale della fornitura a noleggio di parcometri, installazione, attivazione, manutenzione e servizio di gestione e controllo dei parcheggi a pagamento del territorio comunale nel periodo dal 01.05.2024, e comunque dalla sottoscrizione del contratto, e fino al 30.09.2024, ai sensi dell'art. 50 lett.b) del D.Lgs. 31 marzo 2023, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo. CIG:B1172A1C34

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

- Comune di Capaci (Prov. di PALERMO).
- Punti di contatto per informazioni amministrative: Comando di Polizia Locale via Catania n. civ. 6 - tel. 0918671653
- Sito internet stazione appaltante: <https://www.comune.capaci.pa.it>
- Posta elettronica: poliziamunicipale.comunecapaci@pec.it — comandopm@comune.capaci.pa.it

2 - OGGETTO DELL'APPALTO:

- **Richiesta d'Offerta (RdO) su piattaforma telematica Me.Pa. per l'affidamento in via sperimentale della fornitura a noleggio di parcometri installazione, attivazione, manutenzione degli stessi e gestione e controllo dei parcheggi a pagamento.**
- **DURATA DELL'APPALTO:** dal 01.05.2024, e comunque dalla sottoscrizione del contratto al 30.09.2024;
- **LINGUA UTILIZZABILE NELLE OFFERTE:** italiano;
- **TERMINE PERENTORIO PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE: entro e non oltre le ore 12,00 del 18/04/2024;**
- **IMPORTO A BASE DELLA GARA:** aggio soggetto a ribasso percentuale sulla base d'asta del 30 %, Iva esclusa, sulla vendita delle schede prepagate per il parcheggio dei veicoli delle aree pubbliche a pagamento comunali e sui proventi derivanti dai parcometri delle aree pubbliche a pagamento senza obbligo di custodia del territorio comunale di Capaci.

3. PIATTAFORMA TELEMATICA, IDENTIFICAZIONE, PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE - CRITERIO DI AFFIDAMENTO, CONTO - ECONOMICO - AGGIO A BASE DI GARA.

L'utilizzo della Piattaforma Me.Pa. comporta l'accettazione tacita ed incondizionata di tutti i termini, le condizioni di utilizzo e le avvertenze contenute nei documenti di gara, in particolare, del Regolamento UE n. 910/2014 (di seguito Regolamento eIDAS - electronic IDentification Authentication and Signature), del decreto legislativo n. 82/2005 recante Codice dell'amministrazione digitale (CAD) e delle Linee guida dell'AGID, nonché di quanto portato a conoscenza degli utenti tramite le comunicazioni sulla Piattaforma.

L'utilizzo della Piattaforma avviene nel rispetto dei principi di autoresponsabilità e di diligenza professionale, secondo quanto previsto dall'articolo 1176, comma 2, del Codice civile.

La Stazione appaltante non assume alcuna responsabilità per perdita di documenti e dati, danneggiamento di file e documenti, ritardi nell'inserimento di dati, documenti e/o nella presentazione della domanda, malfunzionamento, danni, pregiudizi derivanti all'operatore economico, da:

- difetti di funzionamento delle apparecchiature e dei sistemi di collegamento e programmi impiegati dal singolo operatore economico per il collegamento alla Piattaforma;
- utilizzo della Piattaforma da parte dell'operatore economico in maniera non conforme al Disciplinare e a quanto previsto nel documento denominato ... [*indicare il documento nel quale sono riportate tutte le prescrizioni tecnico-informatiche, ad esempio Condizioni generali di utilizzo della Piattaforma per gare telematiche*].

In caso di mancato funzionamento della Piattaforma o di malfunzionamento della stessa, non dovuti alle predette circostanze, che impediscono la corretta presentazione delle offerte, al fine di assicurare la massima partecipazione, la stazione appaltante può disporre la sospensione del termine di presentazione delle offerte per un periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento della Piattaforma e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla durata del mancato o non corretto funzionamento, tenuto conto della gravità dello stesso.

La stazione appaltante si riserva di agire in tal modo anche quando, esclusa la negligenza dell'operatore economico, non sia possibile accertare la causa del mancato funzionamento o del malfunzionamento. Le attività e le operazioni effettuate nell'ambito della Piattaforma sono registrate e attribuite all'operatore economico e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultanti dalle registrazioni di sistema. Il sistema operativo della Piattaforma è sincronizzato sulla scala di tempo nazionale di cui al decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 30 novembre 1993, n. 591, tramite protocollo NTP o standard superiore.

Ai fini della partecipazione alla presente procedura, ogni operatore economico deve dotarsi, a propria cura, spesa e responsabilità della strumentazione tecnica ed informatica conforme a quella indicata nel presente bando e nelle *condizioni generali di utilizzo della piattaforma per gare telematiche* che disciplina il funzionamento e l'utilizzo della Piattaforma Me.Pa. (Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione) sul sito internet <https://www.acquistinretepa.it/>

In ogni caso è indispensabile:

- disporre almeno di un personal computer conforme agli standard aggiornati di mercato, con connessione internet e dotato di un comune browser idoneo ad operare in modo corretto sulla Piattaforma;
- disporre di un sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale (SPID) di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o di altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere un domicilio digitale presente negli indici di cui agli articoli 6-bis e 6-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 o, per l'operatore economico transfrontaliero, un indirizzo di servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento eIDAS;
- avere da parte del legale rappresentante dell'operatore economico (o da persona munita di idonei poteri di firma) un certificato di firma digitale, in corso di validità, rilasciato da:
- un organismo incluso nell'elenco pubblico dei certificatori tenuto dall'Agenzia per l'Italia Digitale (previsto dall'articolo 29 del decreto legislativo n. 82/05);
- un certificatore operante in base a una licenza o autorizzazione rilasciata da uno Stato membro dell'Unione europea e in possesso dei requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14;
- un certificatore stabilito in uno Stato non facente parte dell'Unione europea quando ricorre una delle seguenti condizioni:
- il certificatore possiede i requisiti previsti dal Regolamento n. 910/14 ed è qualificato in uno stato membro;
- il certificato qualificato è garantito da un certificatore stabilito nell'Unione Europea, in possesso dei requisiti di cui al regolamento n. 9100/14;
- il certificato qualificato, o il certificatore, è riconosciuto in forza di un accordo bilaterale o multilaterale tra l'Unione Europea e paesi terzi o organizzazioni internazionali.
- **IDENTIFICAZIONE.** Per poter presentare offerta è necessario accedere alla Piattaforma. L'accesso è gratuito ed è consentito a seguito dell'identificazione dell'operatore economico. L'identificazione avviene o mediante il sistema pubblico per la gestione dell'identità digitale di cittadini e imprese (SPID) o attraverso gli altri mezzi di identificazione elettronica per il riconoscimento reciproco transfrontaliero ai sensi del Regolamento eIDAS. Una volta

completata la procedura di identificazione, ad ogni operatore economico identificato viene attribuito un profilo da utilizzare nella procedura di gara.

● **PROCEDURA DI SCELTA DEL CONTRAENTE.**

L'appalto sarà aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) di cui all'art.108 del D.lgs. 36/2023 con aggiudicazione dell'offerta con ribasso percentuale sull'aggio posto a base di gara sulla vendita delle schede parcheggio e dei proventi dei parcometri. La procedura di scelta avverrà tramite gara telematica espletata nella piattaforma del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione ("Me.Pa.") gestita da "CONSIP s.p.a", all'indirizzo web <https://www.acquistinretepa.it>, nell'iniziativa categoria beni per fornitura, installazione, gestione parchimetri e servizi connessi per la gestione dei parcheggi a pagamento, per cui, pena esclusione, l'operatore economico dovrà essere in possesso di abilitazione al Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa).

L'aggio a base di gara su cui dovrà essere effettuato un unico ribasso percentuale, pena l'invalidità dell'offerta è pari al 30 % . Non sono ammesse offerte alla pari o a rialzo. La procedura sarà ritenuta valida anche in caso di un'unica offerta.

PROSPETTO ECONOMICO DELL'APPALTO

DESCRIZIONE	AGGIO E IMPORTI
Aggio a base di gara (soggetto a ribasso) del servizio di gestione e controllo aree pubbliche a pagamento – anno 2024	30,00%
Costi per la sicurezza da Duvri	zero
Valore stimato dell'appalto	€ 80.000,00 (Iva esclusa)
Iva 22% su valore stimato dell'appalto	€ 22.000,00

4 – DURATA DELLA CONCESSIONE E ORARIO DI SERVIZIO.

- La durata dell'affidamento in via sperimentale della fornitura e della concessione del servizio è fissata per il periodo dal 01/05/2024 e comunque dalla sottoscrizione del contratto al 30/09/2024;
- Orario di servizio: gli addetti alla vendita di schede parcheggio e ausiliari del traffico, presteranno servizio dalle ore 8,00 alle ore 01,00 per tutto il periodo dell'affidamento;
- La data di decorrenza della concessione sarà determinata con apposito verbale di affidamento e/o sottoscrizione del contratto di servizio;

5- SOGGETTI AMMESSI ALLA PROCEDURA (Art. 65 D.L. 36/2023)

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento gli operatori economici di cui all'articolo 1, lettera l), dell'allegato I.1 del D.L. 36/2023, nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi. Rientrano nella definizione di operatori economici:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;
- c) i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- d) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- e) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti o costituendi dai soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato

collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;

f) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti o costituendi tra i soggetti di cui alle lettere a), b), c) e d) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;

g) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9.04.2009, n. 33;

h) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

6- REQUISITI DI ORDINE SPECIALE DI PARTECIPAZIONE AI SENSI DELL' ART.100 D.LG.

36/2023. Sono requisiti di ordine speciale: a) l'idoneità professionale; b) la capacità economica e finanziaria; c) le capacità tecniche e professionali. E' richiesta l'iscrizione nel registro della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o nel registro delle commissioni provinciali per l'artigianato (*le commissioni provinciali per l'artigianato e il relativo registro sono stati soppressi dalle leggi regionali in attuazione della legge 8 agosto 1985 , n. 443, ora l'unica iscrizione è quella al registro delle imprese delle CCIAA - n.d.r.*) o presso i competenti ordini professionali per un'attività pertinente anche se non coincidente con l'oggetto dell'appalto. All'operatore economico di altro Stato membro non residente in Italia è richiesto di dichiarare ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, di essere iscritto in uno dei registri professionali o commerciali di cui all'allegato II.11. del D. Lgs. 36/2023. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.11 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro per gli affari europei, ove nominato, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. I soggetti che intendono presentare alla procedura di affidamento devono essere, a pena esclusione, titolari dei sottoelencati requisiti, il cui possesso e contenuto deve essere attestato mediante dichiarazione sostitutiva, in conformità delle previsioni del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 445/2000 e s.m.i. La dichiarazione, a pena di esclusione, deve essere debitamente firmata digitalmente e ad essa deve allegarsi fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Possono partecipare alla gara gli operatori economici in possesso dei seguenti requisiti:

Requisiti di ordine generale

I partecipanti devono essere in possesso dei requisiti di ordine generale possesso dei requisiti di moralità e condizioni di non esclusione.

Requisito di idoneità professionale: i requisiti minimi necessari per partecipare alla procedura e che devono essere posseduti alla data di scadenza del presente bando sono: l'iscrizione al Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato, per lo specifico settore di attività oggetto dell'appalto ovvero l'iscrizione alla C.C.I.A.A. o analogo registro di stato estero aderente alla U.E. dalla quale risulti che l'impresa è iscritta con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell'appalto; (in caso di cooperative) l'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative presso il Ministero dello Sviluppo Economico a cura della Camera di Commercio, e se cooperative sociali, iscrizione all'Albo Regionale delle cooperative sociali ex art. 9 della Legge 381/1991 con uno scopo sociale compatibile con le attività oggetto dell'appalto;

Requisiti di capacità economica-finanziaria

Oltre ai requisiti di carattere generale l'operatore economico deve dichiarare il possesso dei seguenti requisiti, pena esclusione:

1. di aver fatturato — negli ultimi tre esercizi finanziari 2021, 2022, 2023 alla data di pubblicazione del bando un fatturato complessivo non inferiore ad € 160.000,00 (Iva esclusa) pari al doppio dell'importo annuo.

2. dimostrazione della capacità finanziaria ed economica delle imprese concorrenti che deve essere fornita mediante idonea dichiarazione di almeno due istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D.L. 1 settembre 1993, n. 385, attestanti che

l'operatore economico è solido ed ha sempre fatto fronte ai propri impegni con regolarità e continuità. Ove per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, il concorrente non fosse in grado di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante qualsiasi altro documento considerato idoneo alla stazione appaltante. Resta inteso che qualora l'impresa volesse avvalersi di tale facoltà ha l'obbligo di indicare, nella documentazione di partecipazione alla procedura le motivazioni che rendono impossibile la presentazione di una duplice referenza bancaria e contestualmente produrre la documentazione alternativa da sottoporre al giudizio di idoneità della stazione appaltante. Nel caso di RTI/CRTI tali dichiarazioni devono essere presentate da ciascun componente RTI/CRTI. Se il concorrente non è in grado per giustificati motivi, ivi compreso quello concernente la costituzione o l'inizio dell'attività da meno di tre anni, di presentare le referenze richieste, può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante presentazione in sede di gara di qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla Stazione appaltante.

Resta inteso che: i requisiti sopra elencati devono sussistere al momento della presentazione dell'offerta. Nel caso di associazione temporanea di concorrenti i requisiti di cui al punto 7 a) e b) devono essere posseduti e dimostrati da tutti i concorrenti anche se raggruppati o consorziati. I requisiti di cui al punto 7. d) I potranno essere posseduti cumulativamente dalla A.T.I. ed ogni soggetto associato dovrà rendere le dichiarazioni ad esso relative nella misura dallo stesso posseduta.

Requisiti di capacità tecnica- professionale. A tal fine è richiesto lo svolgimento con buon esito nel triennio 2021/2022/2023 di servizi analoghi a favore di committenti pubblici o privati. I concorrenti dovranno provare, mediante presentazione di un elenco dei principali servizi analoghi (per servizi analoghi s'intende la gestione dei parcheggi a pagamento) effettuati **negli ultimi tre anni**, con indicazione dei rispettivi importi, date e destinatari pubblici o privati. In caso di RTI/CRTI il requisito non è frazionabile pertanto deve essere posseduto integralmente al concorrente singolo ovvero dalla mandante o dalla mandataria. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria del servizio oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione dei requisiti di capacità economica/finanziaria e tecnico/professionale.

Cause di esclusione:

- si applicherà quanto previsto dagli artt. 94,95,96,97 e 98 del D.L.36/2023;
- i motivi di esclusione ed i requisiti di idoneità professionale, devono essere autodichiarati dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici;
- per quanto riguarda i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, si stabilisce che i requisiti di cui alle lett. b) e c) devono essere comprovati dal consorzio.
- in caso di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di operatori economici si applicherà quanto previsto dall'art.68 D.L.36/2023.

7. ULTERIORI REQUISITI (REGOLARITA' TRIBUTI LOCALI E CONTENZIOSI):

Il partecipante dovrà dichiarare di essere il regola con i pagamenti dei tributi locali del Comune di Capaci in quanto residente o avente sedi nel territorio del Comune di Capaci, nonché delle tariffe e dei canoni per le concessioni rilasciate a qualsiasi titolo anche per l'uso dei beni del patrimonio comunale ai sensi della deliberazione della G.M. n.197 del 28.09.2018; e di non avere avuto contenziosi con il Comune di Capaci negli ultimi 5 anni e/o ne abbiano in corso pendenti;

8. **CHIARIMENTI.** Eventuali chiarimenti potranno essere inoltrati **entro le ore 18,00 del giorno 12/04/2024 sulla piattaforma telematica Me.Pa.** Le richieste tardive o pervenute a mezzi di canali diversi dalla piattaforma telematica Me.Pa. non saranno prese in considerazione.

9 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE CANDIDATURE

L'operatore economico che intende partecipare alla procedura utilizzerà la piattaforma di approvvigionamento digitale messa a disposizione dalla stazione appaltante Me.Pa. RdO – categoria Beni - dove compilerà il documento di gara unico europeo (eDGUE), ai sensi dell'art. 91 D. Lgs. 36/2023 c.1.: la domanda di partecipazione (allegato A); la dichiarazione di legalità (allegato B), l'eventuale modulo di avvalimento (allegato C) e l'offerta economica (allegato E). La domanda di partecipazione deve contenere gli elementi di identificazione del concorrente e l'indicazione della forma giuridica con la quale si presenta in gara, l'eventuale dichiarazione della volontà di avvalersi di impresa ausiliaria, nonché

l'indicazione dei dati e dei documenti relativi ai requisiti speciali di partecipazione di cui all'art. 100 contenuto nel fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) di cui all'articolo 24.

Con il documento di gara unico europeo, redatto in forma digitale in conformità al modello di formulario approvato con regolamento della Commissione europea, prodotto secondo il c.1, l'operatore economico e le imprese ausiliarie dichiarano:

a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale (D.L.36/2023 - Titolo IV, Capo II;

b) di essere in possesso dei requisiti di ordine speciale di cui all'articolo 100;

Gli operatori economici in possesso dei superiori requisiti possono presentare istanza di partecipazione alla procedura di affidamento. Nella piattaforma Me.Pa. dovrà essere compilato il DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) che deve contenere tutte le informazioni richieste dalla stazione appaltante e la dichiarazione circa la ripartizione della prestazione tra i componenti del raggruppamento o tra le imprese consorziate nel rispetto della procedura di gara nella forma giuridica prevista dall'articolo 65 D.L.36/2023.

Le offerte tecniche ed economiche, redatte secondo le modalità di cui al comma 1, sono corredate dai documenti prescritti dal bando o dal capitolato d'appalto. Nelle offerte l'operatore economico dichiara alla stazione appaltante il prezzo, i costi del personale e quelli aziendali per la sicurezza e le caratteristiche della prestazione, ovvero assume l'impegno ad eseguire la stessa alle condizioni indicate dalla stazione appaltante e dalla disciplina applicabile, nonché fornisce ogni altra informazione richiesta dalla stazione appaltante nei documenti di gara.

La partecipazione dovrà essere inserita nella piattaforma telematica del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (Me.Pa.), RdO - categoria beni, all'indirizzo web <https://www.acquistinretepa.it> entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 18/04/2024, pena la non ammissione alla procedura.

L'operatore economico partecipante invierà sulla piattaforma telematica nel relativo bando e categoria n.03 (tre) tre buste: la busta A (documentazione amministrativa), la busta B (documentazione tecnica) e la busta C (offerta economica). LINGUA UTILIZZABILE: italiano.

- CONTENUTO DELLA BUSTA "A" - documentazione amministrativa: dovrà contenere, a pena di esclusione, i seguenti documenti:

1. La garanzia provvisoria per la partecipazione alla procedura (art.106 d.l.36/2023) è di € 1.600,00 pari al 2 per cento del valore complessivo della procedura stimata in € 80.000;
2. L'istanza di partecipazione (allegato A) resa ai sensi del D.P.R. 28.12.2000 n. 445;
3. La dichiarazione (allegato B) resa ai sensi del protocollo di legalità, della circolare n 593 del 31/01/2006 dell'assessore regionale L.L..PP.
4. Dichiarazione sostitutiva (allegato C) resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 *per l'eventuale avalimento del soggetto ausiliario.*
5. Offerta economica (allegato E).

- CONTENUTO DELLA BUSTA "B" - OFFERTA TECNICA. La busta "B - Offerta tecnica" contiene, **a pena di esclusione**, una relazione tecnica della fornitura e del servizio offerti. La relazione contiene una proposta tecnico-organizzativa che illustra, con riferimento ai criteri e sub-criteri di valutazione indicati nella tabella di cui al punto 18 del bando ed al punto 7 del capitolato speciale d'appalto, *specificando, per ogni singolo criterio e sub-criterio di valutazione, gli elementi che il concorrente deve descrivere ai fini della valutazione dell'offerta tecnica.* L'offerta tecnica deve rispettare le caratteristiche minime stabilite, **pena l'esclusione** dalla procedura di gara, nel rispetto del principio di equivalenza di cui all'art. 68 del Codice.

- CONTENUTO DELLA BUSTA "C" - OFFERTA ECONOMICA La busta "C - Offerta economica" contiene, **a pena di esclusione**, l'offerta economica predisposta secondo il modello (allegato B") allegato al disciplinare di gara e contenente *il valore che la stazione appaltante intende richiedere di ribasso percentuale dell'aggio del posto a base di gara sui proventi della vendita delle schede parcheggio e sui proventi dei parcometri* al netto di Iva. Verranno prese in considerazione fino a due cifre decimali. L'offerta economica, **a pena di esclusione**, è sottoscritta con le modalità indicate per la sottoscrizione della domanda. Sono inammissibili le offerte economiche che superino l'importo a base d'asta.

- GARANZIE PER LA PARTECIPAZIONE ALLA PROCEDURA (art.106 D.L.36/2023). L'offerta è corredata da una garanzia provvisoria pari al 2 per cento del valore complessivo della procedura indicato nel bando. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese, anche se non ancora costituito, la garanzia deve coprire le obbligazioni di ciascuna

impresa del raggruppamento medesimo. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione. La cauzione è costituita presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore della stazione appaltante, esclusivamente con bonifico o con altri strumenti e canali di pagamento elettronici previsti dall'ordinamento vigente. Si applica, quanto allo svincolo, il comma 10. la garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività, oppure dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'apposito albo e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fideiussoria deve essere emessa e firmata digitalmente; essa deve essere altresì verificabile telematicamente presso l'emittente ovvero gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi dell'articolo 8-ter, comma 1, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12, conformi alle caratteristiche stabilite dall'AGID con il provvedimento di cui all'articolo 26, comma 1. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia deve avere efficacia per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta. La garanzia copre la mancata aggiudicazione dopo la proposta di aggiudicazione e la mancata sottoscrizione del contratto imputabili a ogni fatto riconducibile all'affidatario o conseguenti all'adozione di informazione antimafia interdittiva emessa ai sensi degli articoli 84 e 91 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. La garanzia è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento per gli operatori economici ai quali sia rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, nei confronti delle micro, delle piccole e delle medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da micro, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 10 per cento, cumulabile con la riduzione di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico presenti una fideiussione, emessa e firmata digitalmente, che sia gestita mediante ricorso a piattaforme operanti con tecnologie basate su registri distribuiti ai sensi del comma 3. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto fino ad un importo massimo del 20 per cento, cumulabile con le riduzioni di cui al primo e secondo periodo, quando l'operatore economico possieda uno o più delle certificazioni o marchi individuati, tra quelli previsti dall'allegato II.13, nei documenti di gara iniziali che fissano anche l'importo della riduzione, entro il limite massimo predetto. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva è calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. In sede di prima applicazione del codice, l'allegato II.13 è abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore di un corrispondente regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro per gli affari europei, che lo sostituisce integralmente anche in qualità di allegato al codice. Le garanzie fideiussorie devono essere conformi allo schema tipo di cui all'articolo 117, comma 12. Si applicano inoltre i periodi secondo e terzo dello stesso comma. La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede nei loro confronti allo svincolo della garanzia di cui al comma 1. La garanzia perde comunque efficacia alla scadenza del termine di trenta giorni dall'aggiudicazione.

10. COMMISSIONE GIUDICATRICE ai sensi dell'art.93 del D.Lgs. 36/2023. Ai fini della selezione della migliore offerta nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, è nominata una commissione giudicatrice. La commissione è presieduta e composta da dipendenti dell'amministrazione beneficiaria dell'intervento, in

possesso del necessario inquadramento giuridico e di adeguate competenze professionali. La commissione opera attraverso la piattaforma di approvvigionamento digitale Me.Pa. per la valutazione della documentazione di gara e delle offerte dei partecipanti.

11. SVOLGIMENTO OPERAZIONI DI GARA: APERTURA DELLA BUSTA A – VERIFICA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA.

La prima seduta pubblica sulla piattaforma telematica Me. Pa. avrà luogo il giorno __19/04/2024_ alle ore _10,30_ e vi potranno partecipare coloro i quali sono stati identificati in partecipazione come compilatori relativi agli Operatori Economici partecipanti e inserito le credenziali di accesso dopo i termini di presentazione offerta della gara. Tale seduta pubblica, se necessario, sarà aggiornata ad altra ora o a giorni successivi, nella data e negli orari che saranno comunicati ai concorrenti a mezzo p.e.c. almeno 02 giorni prima della data fissata. Parimenti le successive sedute pubbliche saranno comunicate ai concorrenti a mezzo p.e.c. almeno 02 giorni prima della data fissata. La Commissione procederà, nella prima seduta pubblica, a verificare la completezza della documentazione amministrativa presentata. Successivamente procederà a:

- verificare la conformità della documentazione amministrativa a quanto richiesto nel disciplinare;
- attivare l'eventuale procedura di soccorso istruttorio;
- redigere apposito verbale relativo alle attività svolte;
- adottare il provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni dalla procedura di gara, provvedendo altresì agli adempimenti di pubblicità. La stazione appaltante, al fine di tutelare il principio di segretezza delle offerte, adotta le seguenti modalità di conservazione dei documenti con deposito in cassaforte. La stazione appaltante si riserva di chiedere agli offerenti, in qualsiasi momento nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi, qualora questo sia necessario per assicurare il corretto svolgimento della procedura.

12. APERTURA DELLE BUSTE “B” E “C” – VALUTAZIONE DELLE OFFERTE TECNICHE ED ECONOMICHE.

Una volta effettuato il controllo della documentazione amministrativa, la commissione giudicatrice, in seduta pubblica sulla piattaforma telematica Me.Pa., procederà all'apertura della busta concernente l'offerta tecnica ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente bando e dal disciplinare. In una o più sedute riservate la commissione procederà all'esame ed alla valutazione delle offerte tecniche e all'assegnazione dei relativi punteggi applicando i criteri e le formule indicati nel bando e nel disciplinare. Nella medesima seduta, o in una seduta pubblica successiva, la commissione procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica e quindi alla relativa valutazione, che potrà avvenire anche in successiva seduta riservata. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo, ma punteggi differenti per l'offerta economica e per tutti gli altri elementi di valutazione, sarà collocato primo in graduatoria il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio sull'offerta economica. Nel caso in cui le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e gli stessi punteggi parziali per l'offerta economica e per l'offerta tecnica, si procederà mediante sorteggio in seduta pubblica telematica. All'esito delle operazioni di cui sopra, la commissione, in seduta pubblica telematica, redige la graduatoria.

13. VERIFICA DI ANOMALIA DELLE OFFERTE.

Qualora individui offerte che superano la soglia di anomalia di cui all'art.54 del D.L.36/2023, e in ogni altro caso in cui, in base a elementi specifici, l'offerta appaia anormalmente bassa, la commissione, chiude la seduta pubblica e procede ai sensi di legge. La stazione appaltante valuta la congruità, la serietà, la sostenibilità e la realizzabilità della migliore offerta, che in base a elementi specifici, inclusi i costi dichiarati ai sensi dell'articolo 108, comma 9, appaia anormalmente bassa. In presenza di un'offerta che appaia anormalmente bassa la stazione appaltante richiede per iscritto all'operatore economico le spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti, assegnando a tal fine un termine non superiore a quindici giorni. Le spiegazioni di cui all'art.54 comma 2 del D.L.36/2023 possono riguardare i seguenti elementi:

- a) l'economia del processo dei servizi prestati;
- b) le soluzioni tecniche prescelte o le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l'offerente;
- c) per l'originalità delle forniture o dei servizi proposti dall'offerente.

Non sono ammesse giustificazioni:

- a) in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge;

b) in relazione agli oneri di sicurezza di cui alla normativa vigente.

La stazione appaltante esclude l'offerta se le spiegazioni fornite non giustificano adeguatamente il livello di prezzi o di costi proposti, tenendo conto degli elementi di cui al comma 3, oppure se l'offerta è anormalmente bassa in quanto:

a) non rispetta gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali di diritto del lavoro indicate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;

b) non rispetta gli obblighi di cui all'articolo 119;

c) sono incongrui gli oneri aziendali della sicurezza di cui all'articolo 108, comma 9, rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi e delle forniture;

d) il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all'articolo 41, comma 13.

Qualora accerti che un'offerta è anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, la stazione appaltante può escluderla unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e se quest'ultimo non è in grado di dimostrare, entro un termine sufficiente stabilito dalla stazione appaltante, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In caso di esclusione la stazione appaltante informa la Commissione europea.

14. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto è aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art.108 del D.Lgs. 36 del 2023. Sull'aggio posto a base di gara si dovrà effettuare un unico ribasso percentuale, pena l'invalidità dell'offerta. Non sono ammesse offerte alla pari o a rialzo. La procedura sarà ritenuta valida anche in caso di un'unica offerta. L'offerta economica deve essere comprensiva di tutte le spese che l'appaltatore dovrà sostenere per l'esecuzione del servizio, nessuna esclusa, ad eccezione dell'IVA. La valutazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica sarà effettuata in base ai seguenti punteggi: *punteggio offerta tecnica punteggio massimo 70 e punteggio offerta economica punteggio massimo 30 per cento del punteggio complessivo di 100.*

	punteggio massimo
Offerta tecnica	70
Offerta economica	30
totale	100

15. ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI.

La gara in oggetto sarà aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa che è ravvisabile nell'individuazione del migliore contraente sotto il profilo "tecnico" delle relative capacità organizzative e sotto il profilo "economico" mediante offerta con il maggiore ribasso sull'aggio posto a base di gara. Il punteggio minimo che la relazione tecnica dovrà raggiungere è di 56 punti, mentre il punteggio massimo è di 100 punti. Le offerte che totalizzeranno un punteggio inferiore ai 56 punti saranno automaticamente escluse, in quanto non idonee rispetto ai livelli tecnico-qualitativi richiesti dall'Amministrazione procedente. Con il metodo aggregativo si sommerà il totale dell'offerta tecnica ed il totale dell'offerta economica. Nessun compenso spetta alle ditte concorrenti, anche se soccombenti, per lo studio e la compilazione delle offerte i cui elaborati non saranno restituiti e resteranno di proprietà di questa Amministrazione. Ai fini della valutazione della relazione tecnica, sotto il profilo della qualità tecnica e funzionale del servizio, il punteggio verrà attribuito in base ad una valutazione oggettiva, dei criteri indicati nella tabella. Ai fini della valutazione delle offerte, i punteggi saranno espressi con due cifre decimali e l'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa sarà effettuata con il metodo aggregativo

compensatore in ragione di quella più favorevole per l'Amministrazione attraverso l'assegnazione dei punteggi determinati con la formula individuata nel presente "Disciplinare di gara". La graduatoria, ai fini dell'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, sarà determinata dalla sommatoria del punteggio tecnico e di quello economico. In caso di discordanza tra valori espressi in cifre e valori espressi in lettere sarà preso in considerazione il valore espresso in lettere. In caso di offerte valutate con punteggio complessivo identico si aggiudicherà l'appalto in favore dell'offerta che abbia ottenuto il maggiore punteggio relativamente all'offerta tecnica. In caso di ulteriore parità si procederà al sorteggio. La mancata presentazione dell'offerta tecnica (relazione tecnica e scheda punteggi tabellari) non comporta l'esclusione dalla gara, ma l'attribuzione all'offerta stessa di un punteggio pari a 0. La mancata descrizione dell'elemento di valutazione nella relazione tecnica o la mancata indicazione dell'elemento di valutazione nella scheda punteggi tabellari comporta l'attribuzione all'elemento stesso di un punteggio pari a 0. Si evidenzia che in nessun caso, a PENA DI ESCLUSIONE, al di fuori della BUSTA C contenente l'offerta economica, potrà essere inserito alcun documento concernente indicazione di importi, neppure indicativi. Si procederà all'aggiudicazione in presenza di almeno una offerta valida. Il Comune di Capaci, in ogni caso, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione nel caso in cui nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto. L'Amministrazione procedente precisa che il punteggio verrà assegnato avendo riguardo alla sequenza indicata nella tabella sotto riportata.

A	Elementi qualitativi, quantitativi e tecnici dell'offerta			70
	CRITERI	SUB	SUB-CRITERI DI VALUTAZIONE	SUB PESO
A.1	Struttura aziendale e qualificazione organizzativa dell'Appaltatore: (PESO MAX= 15)	a.1.1)	Organigramma per l'esecuzione del servizio e responsabile della organizzazione del servizio. Da 1 a 5 = punti 2 Da 6 a 10 = punti 3 Da 11 a oltre = punti 10	15
A.2	Gestione delle risorse da dedicare al servizio e perseguimento obiettivi di gestione dei parcheggi a pagamento. (PESO MAX= punti 20)	a.2.1)	Personale tecnico per la manutenzione dei parcometri ed operativo (addetti alla vendita schede parcheggio e ausiliari del traffico) dedicato all'appalto. Da 1 a 5 = punti 1 Da 6 a 9 = punti 4 Da 10 a oltre = punti 10	15
		a.2.2)	Numero di parcometri da installare nella zona mare (almeno 5). Punteggio: n.5 parcometri punti 5. Meno di n.5 parcometri punti= 0	5
A.3	Inserimento di personale con disabilità o svantaggiato: (PESO MAX= punti 10)	a.3.1)	Punteggio: un punto per ogni persona con disabilità o svantaggiata (max punti 5).	5
		a.3.2)	Cooperativa sociale punteggio punti5	5
A.4	Programmazione e realizzazione del servizio: (PESO MAX= punti 5)	a.4.1)	Rifacimento segnaletica stradale e orizzontale nelle aree pubbliche a pagamento. Km 1,00 di strisce blu: punti 2; Km 2 + n.10 cartelli stradali zona mare: punti 4;	5
A.5	Proposte migliorative: (PESO MAX= punti 25)	a.5.1)	Ulteriori parcometri da installare nel territorio comunale. Punteggio: un punto per ogni ulteriore parcometro (max punti 5).	5

			a.5.2)	Installazione di telecamere di controllo (videosorveglianza) nel parcheggio Copacabana e zona mare ai fini della sicurezza. Punteggio: un punto per ogni telecamera (max punti 5).	5
			a.5.3)	Ulteriore personale ausiliario del traffico dell'operatore economico ubicato nel centro urbano. Punteggio: un punto per ogni ausiliario (max punti 5).	5
			a.5.4)	Manutenzione parcometri e apparecchiature: Punteggio: intervento entro 8 ore 5 punti; intervento oltre 24 ore 0 punti.	5
B		OFFERTA ECONOMICA			30
			B1	Ribasso percentuale sull'aggio posto a base di gara offerto dall'operatore economico. All'offerta migliore sarà attribuito il punteggio massimo di 30 e alle offerte successive si applicherà la riduzione percentuale del prezzo secondo la seguente formula: Pi = Pmax * (Roff / Rmaxoff) dove: P max corrisponde al Punteggio massimo; R off sconto percentuale offerto; R maxoff sconto percentuale massimo offerto;	

16. PROPOSTA AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO

All'esito delle operazioni di cui sopra la commissione formulerà la proposta di aggiudicazione in favore del concorrente che ha presentato la migliore offerta, chiudendo le operazioni di gara e trasmettendo al RUP tutti gli atti e documenti della gara ai fini dei successivi adempimenti. Si procederà all'aggiudicazione anche nel caso di una sola offerta, sempreché sia ritenuta congrua e conveniente. La Stazione Appaltante si riserva di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto. In qualsiasi fase delle operazioni di valutazione delle offerte tecniche ed economiche, la commissione provvede a comunicare l'esito tempestivamente e i casi di **esclusione** da disporre per:

- mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti l'offerta economica in documenti contenuti nelle buste A e B;
- presentazione di offerte parziali, plurime, condizionate, alternative nonché irregolari in quanto non rispettano i documenti di gara, ivi comprese le specifiche tecniche;
- presentazione di offerte inammissibili in quanto la commissione giudicatrice ha ritenuto sussistenti gli estremi per informativa alla Procura della Repubblica per reati di corruzione o fenomeni collusivi o ha verificato essere in aumento rispetto all'importo a base di gara.

17. VERIFICA DEL POSSESSO DEI REQUISITI (art. 99 Lgs. 36/2023)

La stazione appaltante verifica l'assenza di cause di esclusione automatiche di cui all'articolo 94 attraverso la consultazione del fascicolo virtuale dell'operatore economico (FVOE) di cui all'articolo 24, la consultazione degli altri documenti allegati dall'operatore economico, nonché tramite l'interoperabilità con la piattaforma digitale nazionale dati di cui all'articolo 50-ter del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e con le banche dati delle pubbliche amministrazioni.

La stazione appaltante, con le medesime modalità di cui al comma 1, verifica l'assenza delle cause di esclusione non automatica di cui all'articolo 95, e il possesso dei requisiti di partecipazione di cui agli articoli 100 e 103 del D.L. 36/2023.

18. EFFICACIA DELL'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO E STIPULA DEL CONTRATTO

La stazione appaltante, previa verifica ed approvazione della proposta di aggiudicazione aggiudica l'appalto. L'aggiudicazione diventa efficace all'esito positivo della verifica del possesso dei requisiti prescritti. In caso di esito negativo delle verifiche, la stazione appaltante procederà alla revoca dell'aggiudicazione, alla segnalazione all'ANAC nonché all'incameramento della garanzia provvisoria. La stazione appaltante aggiudicherà, quindi, al secondo graduato procedendo altresì, alle verifiche nei termini sopra indicati. Nell'ipotesi in cui l'appalto non possa essere aggiudicato neppure a favore del concorrente collocato al secondo posto nella graduatoria, l'appalto verrà aggiudicato, nei termini sopra detti, scorrendo la graduatoria.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto dall'art. 88 comma 4-*bis* e 89 e dall'art. 92 comma 3 del d.lgs. 159/2011. La garanzia provvisoria verrà svincolata, all'aggiudicatario, automaticamente al momento della stipula del contratto; agli altri concorrenti, verrà svincolata tempestivamente e comunque entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione. Il contratto non potrà essere stipulato prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione. La stipula avrà luogo entro 60 giorni dall'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione salvo il differimento espressamente concordato con l'aggiudicatario. All'atto della stipulazione del contratto, l'aggiudicatario deve presentare la garanzia definitiva da calcolare sull'importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall'art. 117 del D.Lgs. 36/2023 (art.20 del bando). Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, mediante scrittura privata. Il contratto è soggetto agli obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla l. 13 agosto 2010, n. 136.

19. AVVALIMENTO (art.104 D. Lgs. 36/2023)

L'avvalimento è il contratto con il quale una o più imprese ausiliarie si obbligano a mettere a disposizione di un operatore economico che concorre in una procedura di gara dotazioni tecniche e risorse umane e strumentali per tutta la durata dell'appalto. Il contratto di avvalimento è concluso in forma scritta a pena di nullità con indicazione specifica delle risorse messe a disposizione dell'operatore economico. Il contratto di avvalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti. Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 100, comma 3, o con un soggetto in possesso di titoli di studio o professionali necessari all'esecuzione della prestazione oggetto dell'appalto, i lavori o i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto. L'operatore economico allega alla domanda di partecipazione il contratto di avvalimento in originale o copia autentica, specificando se intende avvalersi delle risorse altrui per acquisire un requisito di partecipazione o per migliorare la propria offerta, e allega, nel caso di cui al comma 2, la certificazione rilasciata dalla SOA o dall'ANAC. L'impresa ausiliaria è tenuta a dichiarare alla stazione appaltante:

- a) di essere in possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II del presente Titolo;
- b) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 100 per i servizi e le forniture;
- c) di impegnarsi verso l'operatore economico e verso la stessa stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse oggetto del contratto di avvalimento.

La stazione appaltante verifica se l'impresa ausiliaria è in possesso dei requisiti dichiarati con le modalità di cui agli articoli 91 e 105, quest'ultimo con riguardo ai mezzi di prova e al registro online, e se sussistono cause di esclusione ai sensi del Capo II del presente Titolo. La stazione appaltante consente all'operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi di esclusione. L'operatore economico e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico dell'operatore economico si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara. La stazione appaltante in corso d'esecuzione effettua le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il RUP accerta in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto siano svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del

contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Nei soli casi in cui l'avvalimento sia finalizzato a migliorare l'offerta, non è consentito che partecipino alla medesima gara l'impresa ausiliaria e quella che si avvale delle risorse da essa messa a disposizione.

20. - SOCCORSO ISTRUTTORIO (art.101 D.Lgs. 36/2023)

Ai sensi dell'art.101 del D.Lgs. 36/2023, salvo che al momento della scadenza del termine per la presentazione dell'offerta il documento sia presente nel fascicolo virtuale dell'operatore economico, la stazione appaltante assegna **il termine di cinque giorni** per:

a) integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;

b) sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente. L'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara.

La stazione appaltante può sempre richiedere chiarimenti sui contenuti dell'offerta tecnica e dell'offerta economica e su ogni loro allegato. L'operatore economico è tenuto a fornire risposta nel termine fissato dalla stazione appaltante, che non può essere inferiore a cinque giorni e superiore a dieci giorni. I chiarimenti resi dall'operatore economico non possono modificare il contenuto dell'offerta tecnica e dell'offerta economica. Fino al giorno fissato per la loro apertura, l'operatore economico, con le stesse modalità di presentazione della domanda di partecipazione, può richiedere la rettifica di un errore materiale contenuto nell'offerta tecnica o nell'offerta economica di cui si sia avveduto dopo la scadenza del termine per la loro presentazione a condizione che la rettifica non comporti la presentazione di una nuova offerta, o comunque la sua modifica sostanziale, e che resti comunque assicurato l'anonimato.

21. SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni dell'art.119 D.Lgs. 36/2023. Il soggetto affidatario del contratto esegue in proprio la fornitura ed il servizio compresi nel contratto. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni appaltate.

I soggetti affidatari dei contratti di cui al codice possono affidare in subappalto le forniture e i servizi compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante a condizione che:

a) il subappaltatore sia qualificato per le lavorazioni o le prestazioni da eseguire;

b) non sussistano a suo carico le cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro;

c) all'atto dell'offerta siano stati indicati i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare.

L'affidatario trasmette il contratto di subappalto alla stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Contestualmente trasmette la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro e il possesso dei requisiti di cui agli articoli 100 e 103 del D.Lgs. 36/2023. La stazione appaltante verifica la dichiarazione tramite la Banca dati nazionale di cui all'articolo 23. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore per gli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 11, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al secondo periodo del presente comma.

L'affidatario è tenuto ad osservare il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni secondo quanto previsto all'articolo 11. È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza

delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto nel rispetto di quanto previsto dal comma 12. Per il pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. Per i contratti relativi a servizi e forniture, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, nonché in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 11, comma 5. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 8, il RUP o il responsabile della fase dell'esecuzione, ove nominato, inoltra le richieste e le contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti. L'affidatario sostituisce, previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all'esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del presente Libro. La stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore ed ai titolari di sub-contratti non costituenti subappalto ai sensi del quinto periodo del comma 2 l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- a) quando il subcontraente è una microimpresa o piccola impresa;**
- b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;**
- c) su richiesta del subcontraente e se la natura del contratto lo consente.**

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Il subappaltatore è tenuto ad applicare i medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro del contraente principale, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto oppure riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

22. GARANZIE DEFINITIVE (ART.117 D.L.36/2023)

Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, denominata "garanzia definitiva", a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall'articolo 106, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale; tale obbligo è indicato negli atti e documenti di gara. Nel caso di procedure realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Per salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8. La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi e forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile,

nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, di documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione dell'appalto della fornitura e del servizio. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della documentazione costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le garanzie fideiussorie prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l'eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante (*schemi-tipo sono quelli approvati con il D.M.16.09.2022, n.193*). In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

23. - PENALI (art. 126 D.L.36/2023)

I contratti di appalto prevedono penali per il ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'appaltatore commisurate ai giorni di ritardo e proporzionali rispetto all'importo del contratto o delle prestazioni contrattuali. Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

24. ACCETTAZIONI DELLE CONDIZIONI.

Con il solo fatto della presentazione dell'offerta si intendono accettate, da parte della Ditta concorrente, tutte le condizioni del presente bando e dei documenti di gara, nessuno escluso, le quali pertanto devono intendersi ad ogni effetto efficacia a norma dell'art.1341 co.2. L'operatore economico si impegna:

- a segnalare alla Stazione Appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere, eccetera);

La ditta inoltre, in ordine a quanto previsto nel vigente P.T.P.C. del Comune di Capaci, deve non avere concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e non avere attribuito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto del Comune di Capaci nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto.

25. - FORO COMPETENTE

Per qualsiasi controversia derivante dall'applicazione od interpretazione del presente capitolato le parti escludono il ricorso all'arbitrato e stabiliscono che il Foro competente è quello di Palermo.

26. - PUBBLICITA' E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli in alcun modo e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente affidamento. Il concessionario si impegna a fare in modo che nel trattare dati, informazioni, vengano adottate le necessarie ed idonee misure di sicurezza e impiegate modalità di trattamento che non compromettono in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dal concessionario se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto dell'appalto. I dati in possesso devono essere adeguatamente tutelati. Il concessionario sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti. Le parti si impegnano altresì a trattare eventuali dati personali e sensibili nella normativa vigente in materia, in particolare del Decreto Legislativo n.196 del 30 giugno 2003 e s.m.i. e del GDPR Privacy n.2016/679. La Stazione Appaltante informa il concessionario che tratterà i dati esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia. Si precisa che il trattamento dei dati personali ha la finalità di consentire l'accertamento dell'idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento e si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza presentata e per le formalità ad essa connesse. I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente disciplinare di gara.

Capaci, li_03/04/2024_

Il Responsabile del Procedimento
(Isp. Capo Di Maggio Caterina)

Il Responsabile della P.M. - Area III
(Com. Baiamonte Giovanni)

